



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA

Via San Lazzaro n°36 - 18100 Imperia
TEL: +39/018366061 - e-mail: cpimperia@mit.gov.it - P.E.C.: cp-imperia@pec.mit.gov.it

O R D I N A N Z A

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO DI MARINA DI SAN LORENZO

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Imperia,

- VISTA** la concessione demaniale marittima n. 806 del 29.05.2004, rilasciata alla “Marina di San Lorenzo S.r.l.” allo scopo di costruire e gestire un approdo per naviglio da diporto con annesse strutture turistico-ricettive, nonché le relative e successive varianti nel frattempo intervenute;
- VISTI** il D.P.R. 02.12.1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto) e ss.mm.ii., il D.M. 14.04.1998 (Approvazione dei requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto), e le “Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici” (a cura dell’AIPCN/PIANC - Associazione Internazionale di Navigazione - Sez. Italiana), relative agli standard di settore previsti dagli art. 3 e 5 del citato D.P.R. n. 509/97 e dagli allegati 1 e 2 del citato D.M. 14.04.1998;
- VISTI** l’art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, e la legge 16.03.2001, n. 88, in tema di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTI** la legge 25.08.1991, n. 284, la legge 29.03.2001, n. 135, ed il D.P.C.M. 13.09.2002, nonché la nota n. 169LP del 04.12.2001 dell’U.C.I.N.A., in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;
- VISTA** la legge 27.12.1977, n. 1085 (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare),
- VISTI** il D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) ed il D.M. 29.07.2005, n. 146 (Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 171/05);
- VISTI** l’art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento, nonché le pertinenti circolari in tema di circolazione stradale in ambito portuale;
- VISTO** l’art. 14 della legge 28.01.1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);
- VISTI** la legge 13.05.1940 n. 690 (*Servizio antincendio nei porti*), le circolari DEM2B/1781 del 21.09.2000 (*Movimentazione prodotti petroliferi*) e DEM3/1823 del 19.07.2002 (*Disciplina attività di bunkeraggio nei porti*) del Ministero infrastrutture e trasporti e successive modifiche;
- VISTE** altresì le proprie Ordinanze nn. 65/2005 del 10.08.2005 (Modalità di immissione in mare delle acque di scarico dei servizi igienici delle unità da diporto), 98/2018 del 15.06.2018 (Vigilanza sulle attività esercitate nell’ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Imperia) e 49/2019 (Operazioni Subacquee);

- VISTA** la propria Ordinanza n. 17/2008 in data 14.03.2008 (Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Marina di San Lorenzo - temporaneo);
- VISTE** le proprie note prot. nn. 7892 in data 23.04.2024 e prot. n. 12317 in data 10.06.2024 indirizzate alla società concessionaria, nel frattempo sentita per la definizione degli aspetti di dettaglio, cui non hanno fatto seguito ulteriori osservazioni;
- RITENUTO** necessario procedere all'approvazione del "Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Marina di San Lorenzo" in versione definitiva;
- RITENUTO** necessario dover emanare norme che, per quanto di competenza, disciplinino la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità, la salvaguardia ambientale ed i residui aspetti di competenza statale e di polizia nel porto turistico di Marina di San Lorenzo;
- VISTI** gli art. 17, 30, 62-63, 68-71, 79-82 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli art. 59, 61-88, 499, 524, 542 del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

ORDINA

Art. 1.

È approvato l'allegato "Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Marina di San Lorenzo", parte integrante della presente Ordinanza, che **entra in vigore in data 29 Luglio 2024** e abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 17/008 in data 14.03.2008, nonché ogni altra disposizione in materia precedentemente emanata da questo Comando.

Art. 2.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza e l'allegato Regolamento.

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 53-57 del D. Lgs. 171/05, degli artt. 1112, 1113, 1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 1174, 1222, 1231 del Codice della Navigazione, delle applicabili disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 3.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo di questa Capitaneria di porto e diffusa mediante:

- trasmissione al Comune di San Lorenzo al Mare ed alle altre pubbliche amministrazioni interessate;
- trasmissione alla Società concessionaria, cui è fatto obbligo di esporla in luoghi ben visibili e di renderla disponibile al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti, agli operatori autorizzati ed a tutti i soggetti aventi titolo all'accesso in porto;
- inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.it/imperia>.

Imperia, (vedasi data protocollo).

IL COMANDANTE

CF (GR) Matteo PRANTNER	
Firmato Digitalmente da: MATTEO PRANTNER	
Autografo sottoscritto con firma digitale	
CAPITANO DI PORTO (D.P.R. 82/2005 art. 21)	
In Data/On Date: lunedì 8 luglio 2024 10:14:51	
Motivazione/Reason: IL COMANDANTE	



REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO DI MARINA DI SAN LORENZO

SOMMARIO

TITOLO I - Campo di applicazione e definizioni.....	2
Art. 1. Campo di applicazione	2
Art. 2. Definizioni.....	2
TITOLO II - Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto.....	3
Art. 3. Obblighi del Concessionario.....	3
Art. 4. Suddivisione delle aree ai fini della circolazione stradale	3
Art. 5. Divieti ed obblighi generali.....	3
Art. 6. Prescrizioni particolari per i pedoni.....	4
TITOLO III - Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità	5
Art. 7. Obblighi del Concessionario	5
Art. 8. Obblighi e divieti	6
Art. 9. Margini di tolleranza	7
Art. 10. Attività consentite in ambito portuale	7
Art. 11. Disciplina delle unità da diporto in transito	8
TITOLO V - Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali	8
Art. 12. Rifornimento	8
Art. 13. Prescrizioni per le operazioni di rifornimento	9
TITOLO VI - Disciplina per la salvaguardia ambientale	10
Art. 14. Obblighi del concessionario.....	10
Art. 15. Obblighi e divieti	10
TITOLO VII - Norme finali	11
Art. 16. Gestione e manutenzione delle opere portuali	11
Art. 17. Disposizioni finali.....	11
ALLEGATO 1 – Planimetria generale, ormeggi, cerchi di evoluzione e presidi di emergenza ...	12

TITOLO I - Campo di applicazione e definizioni

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le unità, come di seguito definite, che navigano, sostano ed effettuano operazioni di qualsiasi natura nell'ambito del porto turistico di Marina di San Lorenzo, sito nel Comune di San Lorenzo al Mare (IM).
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le pertinenti norme di cui al Codice della Navigazione e relativo Regolamento per l'esecuzione, tutte le norme, generali o speciali, in materia di sicurezza della navigazione e portuale, salvaguardia dell'ambiente marino e costiero, pesca, diporto, lavoro marittimo, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ogni altra disposizione, anche se qui non espressamente richiamata, direttamente e/o indirettamente applicabile alle materie disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Autorità Marittima: la Capitaneria di porto di Imperia;
 - b) navigazione da diporto: navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi senza fine di lucro, ai sensi della legge n. 50/71 e del d. lgs. n. 171/05;
 - c) unità da diporto: le unità come definite dal D.Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) porto turistico di Marina di San Lorenzo: complesso di strutture fisse (o di difficile rimozione) ed amovibili realizzate, con opere a terra ed a mare, allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari, assentito in Concessione Demaniale Marittima alla Società Concessionaria;
 - e) società concessionaria: società autorizzata all'occupazione, gestione e utilizzo degli spazi demaniali su cui insiste il porto turistico di Marina di San Lorenzo;
 - f) società affidataria: soggetto cui la società concessionaria, ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione, può affidare tutte o alcune delle attività oggetto della concessione;
 - g) banchina: opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto;
 - h) pontile: struttura interna al porto, fissa o galleggiante, destinata (insieme con la banchina) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto;
 - i) canali di accesso al porto: canali esterni al porto, con fondali congruenti al pescaggio delle unità ospitate in bacino portuale;
 - j) canali di manovra: canali interni al porto, che consentono il movimento delle unità ed il loro accesso ai rispettivi posti barca;
 - k) cerchio di evoluzione: spazio interno al bacino portuale, destinato a manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità;
 - l) imboccatura del porto: sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto;

- m) posto barca: porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina, ad un pontile o ad una boa, destinata all'ormeggio di un'unità da diporto;
- n) sistemi di ormeggio: dispositivi che consentono l'ormeggio di unità da diporto alla banchina o ad un pontile o ad una boa. tali dispositivi possono essere laterali (p.e. briccole o pali d'ormeggio, finger o cat-way, minifinger o aste d'ormeggio, etc.) o longitudinali (p.e. corpi morti con pendini o sistemi simili).

TITOLO II - Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto

Art. 3. Obblighi del Concessionario

- 1. Ai fini del presente Regolamento, la società concessionaria:
 - a) cura installazione e manutenzione di idonea segnaletica presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione;
 - b) individua le aree destinate alla sosta ed alla fermata dei veicoli;
 - c) predispone idonea sorveglianza degli accessi.
- 2. È fatto obbligo alla società concessionaria di consentire in ogni momento accesso e circolazione in porto a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate e di Polizia, servizi di soccorso o emergenza, altre pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 4. Suddivisione delle aree ai fini della circolazione stradale

- 1. Nell'ambito del porto turistico di Marina di San Lorenzo sono individuate le seguenti aree:
 - a) aree/strade interne aperte all'uso pubblico, ove si applica il Codice della Strada:
 - 1) strada principale;
 - 2) percorso veicolare lungo la diga di sopraflutto.
 - b) aree operative portuali, ove si applica il Codice della Navigazione:
 - 1) banchine e pontili;
 - 2) banchina antistante l'Hotel Riviera dei Fiori;
 - 3) area cantieristica;
 - 4) scivolo di alaggio e varo.

Art. 5. Divieti ed obblighi generali

- 1. È fatto divieto a chiunque, con qualsiasi veicolo o a piedi di:
 - a) transitare e/o sostare nel raggio di azione di eventuali apparecchi di sollevamento, mezzi meccanici, automezzi ed autocarri in movimento, avendo cura di tenersene a debita distanza, comunque non inferiore a 10 metri;
 - b) transitare e/o sostare in zone destinate ad altro tipo di circolazione;
 - c) transitare e/o sostare in prossimità del ciglio banchina, laddove sprovvisto di idonee barriere di protezione;
 - d) sostare in prossimità dei cavi di ormeggio, sopra le prese idriche ed in prossimità di presidi antincendio;

- e) sostare sugli scali di alaggio e varo, dove è consentita la sola fermata dei veicoli (e relativi carrelli) per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di alaggio e varo di unità da diporto di limitate dimensioni.
2. È inoltre fatto divieto a chiunque di transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo su pontili e passerelle.
 3. Salvo quanto disposto al successivo comma 3, la sosta degli automezzi è consentita esclusivamente nelle aree di parcheggio all'uopo predisposte.
 4. È consentita la sosta con disco orario per un massimo di 1 (una) ora, lungo il lato Sud-Est della strada principale, ai soli titolari di posto barca per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di operazioni di carico/scarico merce e/o materiali. Eventuali deroghe alla presente disposizione dovranno essere richieste per iscritto alla Capitaneria di porto di Imperia per il tramite della società concessionaria.
 5. È fatto obbligo a chiunque, con qualsiasi veicolo o a piedi di transitare e sostare nelle sole aree consentite, con la massima cautela, in funzione delle condizioni del manto stradale e degli arredi portuali, della visibilità, delle condizioni meteomarine, della presenza di cantieri di lavoro e di veicoli, e di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime;
 6. Durante la circolazione in porto è in ogni caso obbligatorio rispettare la segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nonché ogni altra norma prevista dal vigente Codice della Strada anche sin qui non espressamente richiamata ovvero le Ordinanze dell'Autorità Marittima e degli ulteriori eventuali Enti competenti.
 7. Chiunque sia comunque ammesso a circolare nell'ambito portuale è tenuto, oltre che ad osservare tutte le disposizioni vigenti, ad attenersi alle particolari istruzioni che, di volta in volta, potranno essere impartite da Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio in porto, intese a non intralciare le operazioni portuali ed a tutelare la sicurezza del porto e della pubblica incolumità.
 8. In caso di emergenza in ambito portuale (incendio, inquinamento, incidenti stradali, feriti a bordo e in banchina, rischi ambientali ecc.), oltre l'adozione delle procedure previste dai pertinenti Piani di sicurezza redatti ai sensi della vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro per le diverse fattispecie, tutti i soggetti e gli operatori interessati, secondo le rispettive competenze, dovranno provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili.

Art. 6. Prescrizioni particolari per i pedoni

1. L'accesso e la circolazione pedonale all'interno del porto turistico di Marina di San Lorenzo sono liberi.
2. I pedoni devono servirsi degli appositi marciapiedi, percorsi riservati e strisce pedonali predisposti a cura della società concessionaria.
3. Sono vietati l'accesso e la circolazione pedonale nelle aree operative portuali di cui all'art. 4, lett. b), numeri 3) e 4).
4. In caso di mareggiata, è interdetto l'accesso alla Diga Foranea ed alle altre zone esposte.
5. A tal fine, la Società concessionaria dovrà predisporre e posizionare apposita segnaletica riportante la dicitura "VIETATO L'ACCESSO IN CASO DI MAREGGIATA", oltre a monitorare gli effetti delle condizioni meteomarine sulle strutture portuali, al fine

di provvedere nell'immediatezza (dandone pronta comunicazione all'Autorità Marittima), a tutti gli apprestamenti di sicurezza del caso, finalizzati ad impedire l'accesso delle persone e dei veicoli nelle zone esposte.

TITOLO III - Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità

Art. 7. Obblighi del Concessionario

1. L'ormeggio di unità da diporto è disciplinato, secondo quanto previsto dal Piano degli Ormeggi approvato con specifico provvedimento dell'Autorità Marittima, dalla società concessionaria con proprio Regolamento interno. A tal fine la società concessionaria:
 - a) è responsabile dell'assegnazione dei posti barca e della disciplina dell'ormeggio, salvo quanto previsto nel presente Regolamento;
 - b) cura installazione e manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso le banchine e i pontili, degli altri arredi portuali, di impianto antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;
 - c) organizza un idoneo servizio di assistenza all'ormeggio con qualificato personale, munito di adeguati mezzi nautici, di apparato radio VHF (in ascolto continuo su canale 9) ed altri strumenti necessari;
 - d) espone in luogo visibile Ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico-ricettive, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo;
 - e) collabora con la competente Autorità Marittima, ai sensi degli art. 69-70 del Codice della Navigazione e delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed a fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa (a titolo d'esempio: ricerca di notizie su proprietari di unità o titolari di posti-barca, esecuzione di provvedimenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria, etc.);
 - f) comunica alla competente Autorità Marittima, almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di ricerca e soccorso in mare;
 - g) garantisce il mantenimento di un fondale sufficiente a garantire la sicurezza della navigazione e portuale nonché al fine di evitare potenziali pericoli per le unità presenti in porto;
 - h) resta a cura del soggetto gestore del porto, che deve anche premunirsi delle eventuali autorizzazioni/permessi/collaudi a tal fine necessari, la predisposizione di idonei arredi portuali (bitte, anelli, etc.) e sistemazioni d'ormeggio (corpi morti, catenarie, pendoli, etc.) adeguati alla tipologia delle unità attraccate
2. È fatto obbligo alla società concessionaria di consentire in ogni momento:
 - a) ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di Polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia;

- b) ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola.

Art. 8 Obblighi e divieti

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente Regolamento, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, devono essere puntualmente osservati i seguenti obblighi:
 - a) direzione personale delle manovre da parte del Comandante l'unità, in occasione di ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio e disormeggio, operazioni di bunkeraggio ed ogni altra attività tecnico-nautica di particolare difficoltà;
 - b) l'ingresso e l'uscita nel porto devono avvenire alla minima velocità di governo e secondo le normali regole per prevenire gli abbordi in mare. Nell'esecuzione delle manovre la velocità non deve essere mai superiore ai 2 nodi (con ogni tipo di unità);
 - c) rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme e in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteomarine. In particolare, le unità in uscita dal porto devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
 - d) ormeggio secondo il piano degli ormeggi allegato e parte integrante del presente Regolamento. A tal fine, ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità, con riguardo a corretta esecuzione di modalità d'ormeggio, idoneità di cavi e attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;
 - e) corretto uso di apparati per servizi di bordo, i cui terminali possono essere tenuti in banchina, se in sicurezza ai sensi delle vigenti norme e non fissati in permanenza al suolo, con divieto di lasciare incustoditi cavi di alimentazione ed antenne;
 - f) rispetto della disciplina in premessa, delle altre applicabili norme di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.
2. Fatte salve manifestazioni, gare sportive o altre attività debitamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, sono vietati:
 - a) navigazione a vela (con ogni tipo di unità o tavole a vela),
 - b) balneazione e immersioni subacquee di natura sportiva/ricreativa;
 - c) sci nautico ed ogni altra attività di natura sportiva/ricreativa non espressamente autorizzata;
 - d) ancoraggio, posa di sistemi d'ormeggio non autorizzati;
 - e) pesca professionale e sportiva (con ogni tipo di attrezzi);
 - f) paracadutismo, atterraggio e decollo di velivoli (ad eccezione di mezzi di soccorso debitamente autorizzati);
 - g) sosta di unità presso canale d'accesso, imboccatura e canali di manovra, ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
 - h) accensione di fuochi ed uso della fiamma senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima, oltre il deposito, carico, scarico, movimentazione e trasbordo di materiali esplosivi o infiammabili;

- i) uso di proiettori o fonti luminose tali da turbare il servizio di segnalamento marittimo;
 - j) ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità.
3. L'accesso al porto è vietato ad ogni unità con pescaggio inadeguato rispetto alla profondità dei fondali, indicata nelle pubblicazioni nautiche ufficiali dello Stato.
4. A tal fine, è fatto obbligo alla società concessionaria di effettuare un efficace monitoraggio dei fondali e di rendere pubblica ogni notizia di interesse per la salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (a titolo d'esempio: variazioni della profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozione di segnalamenti marittimi, etc.), e di darne immediata comunicazione alla competente Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.
5. Per quanto compatibile con strutture ed arredi portuali fissi, o di difficile rimozione, già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la società concessionaria cura che la predisposizione di pontili e sistemi di ormeggio determini canali di manovra idonei per il movimento delle unità e l'accesso ai posti barca in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto del vigente piano degli ormeggi approvato dall'Autorità Marittima.
6. Ad ogni modo, la Società Concessionaria curi la rispondenza delle caratteristiche dei canali di manovra, cerchi di evoluzione, pontili e passerelle ai valori contenuti nelle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici" citate in premessa.

Art. 9. Margini di tolleranza

1. La misura fuori tutto dell'unità all'ormeggio non può eccedere la lunghezza (con tolleranza massima del 5%) del posto barca assegnato, fatti salvi casi eccezionali da valutarsi di volta in volta da parte dell'Autorità marittima a tutela della sicurezza della navigazione. In ogni caso l'unità all'ormeggio non deve recare intralcio, anche a causa delle sistemazioni d'ormeggio, allo spazio di manovra e navigazione delle altre unità.

Art. 10. Attività consentite in ambito portuale

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente Regolamento, all'interno del porto sono consentite le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salute ed igiene dei lavoratori:
- a) presso gli scivoli: alaggio e varo di unità di limitate dimensioni, a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli, mantenendo idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 25 metri - da persone, unità navali e veicoli in prossimità, dandone preventivo avviso al personale preposto della società concessionaria;
 - b) presso eventuali aree puntualmente individuate dalla società concessionaria (previa autorizzazione dell'Autorità Marittima): piccoli lavori di manutenzione ordinaria che non comportino pericolo a sicurezza e tutela della pubblica incolumità (p.e. pitturazione, raddobbo, etc.), a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e segnalate, a cura della società concessionaria, al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata;

- c) presso apposite aree di cantiere: lavori di costruzione, demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, carenaggio, rimessaggio, impiego di fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo, a cura dei titolari dei cantieri (o loro preposti) e sotto la loro vigilanza e responsabilità, nel rispetto del "piano di lavoro e prevenzione infortuni" adottato dall'impresa. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e segnalate, a cura dei titolari dei cantieri (o preposti), al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata, e comunque nel rispetto della vigente disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) gru, argani, verricelli ed altri mezzi meccanici fissi e mobili in esercizio, utilizzati nelle attività di cui ai precedenti paragrafi a), b) e c), devono essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra idonea certificazione in corso di validità. A cura della società concessionaria (o degli operatori autorizzati) deve essere installata idonea segnaletica fissa o mobile riportante la portata in sicurezza di sollevamento o di tiro del mezzo meccanico, espressa in tonnellate, e comunque nel rispetto della vigente disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. All'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, società concessionaria ed operatori autorizzati possono eseguire lavori di manutenzione ordinaria a strutture ed arredi portuali, secondo le prescrizioni dell'atto concessorio e senza particolari formalità.
3. In caso di necessità di lavori di manutenzione straordinaria o, comunque, capaci di recare pericolo a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (p.e. necessità di impiego di operatori subacquei, unità navali, mezzi meccanici, sostanze esplosive o materiali pericolosi), è fatto obbligo alla società concessionaria ed agli operatori autorizzati di richiedere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Art. 11. Disciplina delle unità da diporto in transito

1. Per le unità da diporto in transito, si applica la disciplina contenuta nell'art. 49-nonies del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171), cui si fa ogni più ampio rinvio e riferimento.

TITOLO V - Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali

Art. 12. Rifornimento

1. In considerazione dell'assenza di impianti fissi nell'ambito del porto turistico di Marina di San Lorenzo, sono consentite, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima, le operazioni di rifornimento ad unità navali a mezzo di autobotte.
2. Il Comandante o il Raccomandatario Marittimo dell'unità che intende effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte, ovvero il legale rappresentante della ditta rifornitrice, dovrà avanzare, entro 48 ore dal previsto inizio delle operazioni, apposita istanza per l'effettuazione dell'attività alla Capitaneria di porto di Imperia. Detta istanza deve contenere:
- a. nominativo, bandiera e numero IMO dell'unità;
 - b. denominazione dell'impresa rifornitrice ed estremi dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla Capitaneria di porto di Imperia;
 - c. area portuale ove si svolgeranno le operazioni;

- d. quantità di combustibile da imbarcare;
- e. data e ora di inizio delle operazioni;
- f. presunta durata delle operazioni;
- g. data di collaudo delle manichette e relativo periodo di validità;
- h. copia della domanda inoltrata al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia;
- i. dichiarazione del Comandante l'unità che attesti di conoscere e di ottemperare le norme in vigore in materia di bunkeraggio a mezzo autobotte nel porto di Imperia (solo per istanze avanzate prima dell'arrivo dell'unità in porto);
- j. nulla osta della società concessionaria.

Art. 13. Prescrizioni per le operazioni di rifornimento

1. L'autobotte è autorizzata ad accedere in area portuale a partire da un'ora prima dell'orario di previsto inizio delle operazioni. Qualora vi siano dei ritardi, l'autobotte deve immediatamente abbandonare l'area portuale.
2. Durante le operazioni di rifornimento devono essere tassativamente osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare apposito servizio di vigilanza effettuato dai Vigili del Fuoco e/o Guardie ai fuochi; in caso di impedimento o assenza di dette figure, potrà essere impiegato personale della ditta rifornitrice in possesso dei corsi previsti per le attività a maggior rischio incendio;
 - b) non eseguire alcuna operazione in caso di maltempo; qualora le condizioni peggiorino durante operazioni già avviate, queste dovranno essere immediatamente interrotte;
 - c) interrompere immediatamente le operazioni al verificarsi di qualsivoglia inconveniente e/o potenziale pericolo;
 - d) verificare che nel raggio di 30 metri dall'autobotte non siano presenti persone, unità o veicoli estranei alle operazioni;
 - e) predisporre idonea segnaletica riportante il divieto di fumare, di usare fiamme libere e di usare dispositivi elettronici;
 - f) utilizzare mezzi, apparecchi e strumenti collaudati e tali da evitare rotture e/o perdite di liquidi;
 - g) le attrezzature ed i dispositivi antincendio a bordo dell'unità rifornita dovranno essere tenuti pronti all'impiego;
 - h) attivare un idoneo servizio antinquinamento, predisponendo materiali ed attrezzature idonei a prevenire eventuali danni all'ambiente marino ed alle strutture portuali (panne galleggianti, fogli assorbenti, sacchi di sabbia ecc.);
3. Appena concluse le operazioni di rifornimento, l'autobotte deve immediatamente abbandonare l'area portuale.
4. Tutte le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte sono svolte sotto il diretto coordinamento del Comandante l'unità, che è altresì responsabile per il corretto svolgimento delle stesse nonché per eventuali danni che, in ragione dello svolgimento dell'attività, dovessero derivare alla sicurezza della navigazione e portuale, alle persone, alle strutture ed alle infrastrutture portuali, all'ambiente marino e costiero.
5. Tutte le spese occorrenti per contenere e/o abbattere l'eventuale inquinamento o altra tipologia di danno sono a carico dei responsabili.
6. La Capitaneria di porto di Imperia si riserva la facoltà di integrare le presenti prescrizioni in fase di rilascio del provvedimento autorizzativo.

TITOLO VI - Disciplina per la salvaguardia ambientale

Art. 14. Obblighi del concessionario

1. La pulizia dell'ambito portuale è disciplinata dalla società concessionaria con proprio Regolamento interno. A tal fine la società concessionaria:
 - a) è responsabile della pulizia e del decoro delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti da bordo;
 - b) cura installazione e manutenzione di un numero sufficiente di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità, ivi compresi rifiuti assimilabili agli urbani, nonché il relativo smaltimento ai sensi delle vigenti norme;
 - c) adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale, dotandosi di un congruo numero di idonei dispositivi e dotazioni antinquinamento;
 - d) collabora con la competente Autorità Marittima, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'A.R.P.A.L. e le altre autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;
 - e) comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di salvaguardia ambientale.

Art. 15. Obblighi e divieti

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente Regolamento, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto divieto di:
 - a) depositare rifiuti solidi, acque ed olii di sentina, batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, al di fuori delle aree appositamente predisposte;
 - b) impiegare, per le necessità di bordo, prodotti detersivi non biodegradabili;
 - c) utilizzare i servizi igienici di bordo qualora l'unità non sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
2. Fatte salve le disposizioni di cui al presente Regolamento, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è fatto obbligo di:
 - a) dare immediato avviso alla società concessionaria, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
 - b) evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme. In particolare, le unità agli ormeggi devono tenere disattivati i radar di bordo, e possono effettuare eventuali prove motori (comunque ad elica disinserita) solo tra le ore 9.00 e le 13.00 e tra le ore 16.00 e le 20.00;
 - c) rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 197/2021.

TITOLO VII - Norme finali

Art. 16. Gestione e manutenzione delle opere portuali

1. La gestione del porto turistico di Marina degli Aregai e delle annesse opere è rimessa alla Società Concessionaria.
2. In caso di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, nei confronti della società affidataria si intendono vigenti - ai fini del presente Regolamento - i medesimi obblighi facenti capo alla società concessionaria.

Art. 17. Disposizioni finali

1. L'esercizio all'interno del porto turistico o nell'ambito del demanio marittimo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione (purché non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo), è subordinato al rispetto dell'art. 68 del Codice della Navigazione e della relativa disciplina, stabilita con specifico provvedimento dell'Autorità Marittima, ed è soggetto a vigilanza della Capitaneria di porto di Imperia per fini di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e *security* portuale.
2. I divieti di cui al presente Regolamento non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, FF.AA. e di Polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza, impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'esecuzione, del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di competenza statale e di polizia.

ALLEGATO 1 – Planimetria generale, ormeggi, cerchi di evoluzione e presidi di emergenza

